

Matrimoni

Ufficio STATO CIVILE DEL COMUNE DI CENTALLO

I futuri sposi che risiedono nel COMUNE DI CENTALLO possono richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso il Municipio stesso; se i futuri sposi avessero residenze in città diverse, devono scegliere in quale Comune fare la richiesta di pubblicazione.

E' necessario rivolgersi sempre all'Ufficio Pubblicazioni di Matrimonio del Municipio di appartenenza di uno degli sposi.

Chi può fare la richiesta

La richiesta può essere fatta, indifferente, da uno dei futuri sposi.

Quando fare la richiesta

I maggiorenni possono fare la richiesta in qualsiasi momento.

I minorenni dai sedici anni ai diciotto anni possono presentare la richiesta dopo aver ottenuto il decreto di autorizzazione dal Tribunale dei Minori.

I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per poter contrarre matrimonio, (articolo 86 del codice civile) occorre quindi :

- **“ATTENZIONE” Chi sta’ cambiando o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’Ufficio di Stato Civile;**
- Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe rispettivamente, del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;
- Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia;

Dove andare

Sportelli e Uffici demografici - piano terra - Comune di Centallo.

Quando

- **per informazioni e per la prenotazione di appuntamenti:**

...TEL 0171212659 – demografici@comune.centallo.cn.it

Cosa presentare: MATRIMONIO RELIGIOSO / CONCORDATARIO

1. **CONTESTUALMENTE** alla procedura religiosa bisogna **avviare la procedura, valevole agli effetti civili**, presso il comune di residenza di uno degli sposi, in modo da autorizzare i funzionari alla ricerca della documentazione necessaria che verrà acquisita d’ufficio. L’Ufficio comunicherà la data per le pubblicazioni civili.
2. per la pubblicazione (IN COMUNE) di matrimonio **OCCORRE PRESENTARE LA RICHIESTA DEL PARROCO APPARTENENTE ALLA DIOCESI DI FOSSANO.**
3. Matrimonio Acattolico: Gli sposi comunicheranno personalmente all'Ufficiale dello Stato Civile l'intenzione di contrarre matrimonio secondo il culto professato. In caso di celebrazione ai sensi della Legge 24 giugno 1929 n. 1159 , dovranno comunicare anche il nominativo del Ministro di culto e gli estremi del Decreto ministeriale da cui risulti l'approvazione della nomina.
4. **Richiedere la Pubblicazione di matrimonio** (fare cioè la cosiddetta promessa di matrimonio) I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare all'Ufficio stato civile, entrambi con un documento di riconoscimento valido (se uno dei due è straniero occorre che esibisca il passaporto o documento equipollente in corso di validità), portando una marca da bollo da € 16,00 (due se uno degli sposi risiede fuori del Comune di Centallo).
5. **L'Ufficio rilascerà il Nulla Osta che verrà consegnato**, in assenza di opposizioni, al termine del periodo previsto per le pubblicazioni.

MATRIMONIO CIVILE

Richiedere la Pubblicazione di matrimonio (fare cioè la cosiddetta promessa di matrimonio)
I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare all'Ufficio stato civile, entrambi con un documento di riconoscimento valido (se uno dei due è straniero occorre che esibisca il passaporto o documento equipollente in corso di validità), portando una marca da bollo dal valore in vigore (due se uno degli sposi risiede fuori del Comune di Centallo).

I futuri sposi potranno prenotare la sala per la celebrazione del loro matrimonio, successivamente alla pubblicazione.

Note La documentazione necessaria per la richiesta di pubblicazione di matrimonio è richiesta d'ufficio se gli sposi sono cittadini italiani.

I cittadini stranieri devono presentare il **“Nulla Osta al matrimonio”** o il **“Certificato di Capacità Matrimoniale”** rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine (generalmente **Ambasciata o Consolato con sede in Italia**) contenente chiaramente specificati:

cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e stato civile e la documentazione varia a seconda del paese di provenienza.

Il documento rilasciato dalle Autorità estere in Italia deve essere "legalizzato" presso l'Ufficio territoriale del Governo (PREFETTURA) (art. 33 c.4 D.P.R. 445/2000)

Fanno eccezione i documenti rilasciati da Paesi con i quali vigono accordi internazionali che ne esentino la legalizzazione. (vedi elenco aggiornato Convenzione di Londra)

Norme di riferimento

Codice Civile; D.P.R. 396/2000; D.P.R. 445/2000;

*** **

articoli 143, 144, 147 del Codice Civile:

ARTICOLO 143

Diritti e doveri reciproci dei coniugi. - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

ARTICOLO 144

Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. - I coniugi concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

ARTICOLO 147

Doveri verso i figli. - Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

*** **

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI

L'ART. 159 DEL CODICE CIVILE

stabilisce che “Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni”.

ART. 162 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi del 2° comma dell'art. 162 del codice civile, “La scelta del regime di separazione può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio”.

Codice Civile art. 177 – oggetto della comunione.

Costituiscono oggetto della comunione:

- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.